



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

REGOLAMENTO

SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di C.C. n.52 del 19/04/2016

Regolamento sull'Imposta di Soggiorno

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

Articolo 2 Caratteristiche del Regolamento

Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento. Sono individuati, altresì, gli interventi finanziabili con il gettito dell'imposta di soggiorno

Articolo 3 Istituzione, presupposto dell'imposta e interventi finanziabili

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pescara in materia di turismo.
2. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo è compreso almeno uno dei seguenti:
 - a. progetti di sviluppo della vocazione turistica attraverso politiche di incoming, itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo;
 - b. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantirne una migliore ed adeguata fruizione;
 - c. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - d. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione ed altri enti locali;
 - e. incentivazione progetti e iniziative volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione.
3. Nell'ambito delle tipologie di cui al comma 2, viene data priorità all'attuazione degli interventi previsti dalle linee programmatiche del Piano Marketing Turistico della Città di Pescara.
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 2016.
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive previste dalla normativa regionale abruzzese e ubicate nel territorio del Comune di Pescara, fino ad un massimo di n. 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

Articolo 4

Soggetti passivi e responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Pescara che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., entro quella massima stabilita per legge.

Il Comune di Pescara, attraverso il proprio sito istituzionale e altre forme di comunicazione ritenute idonee, rende noti all'utenza i contenuti del presente Regolamento, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b. le persone che hanno compiuto il settantesimo anno di età;
 - c. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d. le persone con disabilità riconosciuta dalle commissioni mediche provinciali e beneficiari dell'indennità di accompagnamento;
 - e. gli appartenenti alle forze di Polizia di Stato e locale, alle altre Forze Armate, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che pernottano per esigenze di servizio;
 - f. soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - g. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., contenente le generalità dell'accompagnatore e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Pescara corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pescara dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:
 - a. mediante delega ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 241/97 e s.m.i.;
 - b. mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - c. mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate;

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso soggetto, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 8

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pescara sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori hanno altresì l'obbligo di dichiarare annualmente all'Ente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso dell'anno precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, negli stessi termini di cui all'art. 6, c. 2, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e messa a disposizione sul sito istituzionale, ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 9

Attività di controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10 Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per le seguenti violazioni del presente Regolamento:
 - a. omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
 - b. violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, e di segnalazione di cui all'art. 7, comma 3, da parte dei gestori delle strutture ricettive;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 989/1981.

Articolo 11 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui all' art. 8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14
Tempistica e modalità di realizzazione degli interventi

1. Per ciascuno dei primi 3 trimestri di ogni esercizio il Settore di riferimento potrà impegnare, per l'effettuazione degli interventi rientranti tra quelli finanziabili ai sensi dell'art. 2, una somma corrispondente allo stanziamento previsto in entrata nel bilancio di previsione.
2. Tuttavia, se dalla verifica degli accertamenti realizzati si riscontra che essi sono maggiori della somma stanziata a bilancio di previsione, il Settore di competenza sarà autorizzato, per i primi tre trimestri ad impegnare la somma corrispondente alle effettive entrate; nell'ipotesi in cui invece gli accertamenti si rilevassero proporzionalmente inferiori rispetto allo stanziamento di bilancio, non potranno essere effettuati impegni di spesa per attività rientranti tra quelle finanziabili ai sensi dell'art.2, in misura superiore agli effettivi accertamenti.
3. L'eventuale differenza positiva tra le somme accertate al 31 dicembre, e gli impegni effettuati alla stessa data sugli interventi finanziabili, potranno essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Articolo 15
Relazione al Consiglio Comunale

1. Entro la fine dell'anno successivo, la Giunta, nella persona del Sindaco, presenta al Consiglio Comunale una relazione sugli interventi realizzati nell'anno di riferimento con il gettito dell'imposta di soggiorno, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2.

Articolo 16
Tavolo per il Turismo

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di istituire un "Tavolo per il Turismo", con i rappresentanti del Comune e delle categorie interessate, per l'approfondimento e la valutazione degli interventi da effettuare ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del presente Regolamento.

Articolo 17
Disposizioni transitorie e finali

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dalla data di decorrenza deliberata con atto della Giunta Comunale di cui al precedente art. 3;
- 2) Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, il presente Regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività;
- 3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1, commi dal 158 al 1710 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente